



INPS.HERMES.05/09/2022.0003265

Mittente

Sede: 0013/ PENSIONI
Comunicazione numero: 003265 del 05/09/2022 12.40.22

Destinatari (458)

0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria, 0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemmini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona, 2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba, 2792/MONDOVI', 2800/Enna, 2890/Nicosia, 2900/Ferrara, 2990/Codigoro, 3000/Firenze, 3001/Prato, 3080/Toscana, 3090/Empoli, 3091/Borgo San Lorenzo, 3092/Pontassieve, 3093/FIRENZE OVEST, 3094/Sesto Fiorentino, 3095/Firenze Sud Est, 3100/Foggia, 3190/Cerignola, 3191/San Severo, 3192/Lucera, 3193/Manfredonia, 3200/FORLI', 3201/Rimini, 3290/Cesena, 3292/Morciano di Romagna, 3300/Frosinone, 3301/Cassino...

Classificazione

Oggetto:

Accreditamento della contribuzione figurativa per carica sindacale ex art. 31 L. 300/1970 e art. 3 DLgs 564/96 - fruizione dell'aspettativa per parte soltanto dell'orario di lavoro sospensione giornaliera rapporto di lavoro. Chiarimenti iscritti gestione privata

Corpo del messaggio:

Con riferimento a quanto in oggetto specificato, sono pervenuti recentemente numerosi quesiti riferiti, in particolare, a richieste di riconoscimento di accredito figurativo *ex lege* 300/70 per periodi connotati da specifiche peculiarità, che riguardano gli iscritti alla gestione privata.

Per gli **iscritti alla gestione dipendenti pubblici**, la regolamentazione dei permessi, delle aspettative e dei distacchi sindacali è demandata alla contrattazione collettiva, con l'obbligo di garantire l'applicazione dello Statuto dei Lavoratori come stabilito dall'art.50 del d.lgs.165/01.

Gli art. 7 e 12 del CCNQ del 7 agosto 1998 disciplinano la fruizione dei periodi di aspettativa sindacale non retribuita e dei distacchi sindacali.

Il citato art. 7 - flessibilità in tema di distacchi sindacali - ha previsto al comma 1 che i distacchi sindacali possono essere fruiti dai dirigenti sindacali anche frazionatamente ovvero in misura percentuale, per periodi **non inferiori a tre mesi ciascuno**.

Il successivo art. 12 - titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità - al comma 1, rinvia al criterio di flessibilità previsto dall'art. 7, per quanto riguarda la modalità di fruizione dell'aspettativa sindacale non retribuita.

In questi casi l'accredito figurativo è commisurato alla **percentuale** di aspettativa sindacale non retribuita fruita.

Analoga previsione non sussiste per i lavoratori privati.

Al fine di uniformare le prassi amministrative degli assicurati del settore Pubblico e di quello Privato, questa Direzione Centrale con nota n. 30143 dell'11 marzo 2022, ha sottoposto alle valutazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parere in merito alla possibilità di estendere il vincolo di durata minima di tre mesi del periodo di aspettativa sindacale non retribuita, previsto per i dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, anche agli iscritti alla Gestione dipendenti privati, ai fini dell'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa commisurata alla percentuale di aspettativa sindacale non retribuita fruita.

Al riguardo si rappresenta che, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 0006741 del 21/07/2022, ha comunicato che: *".....In mancanza, di una norma positiva che lo preveda espressamente, non appare possibile estendere ai lavoratori privati quanto stabilito dai richiamati artt. 7 e 12 del CCNQ del Pubblico Impiego del 7/08/1998, e, quindi, prevedere anche per i lavoratori privati che sia stabilita in tre mesi la durata minima del periodo di aspettativa sindacale non retribuita che da luogo alla contribuzione figurativa"*.

Pertanto, relativamente agli iscritti alla gestione Privata, è ammessa la contribuzione figurativa anche per periodi di aspettativa parziale ovvero fruita con **modalità oraria**, come già previsto dalla circolare n. 337 C. e V./95 del 23/05/1973 ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 39 del 10/04/1973.

Alla luce di quanto esposto, si comunica che, questa Direzione Centrale sta predisponendo le attività propedeutiche all'implementazione delle relative procedure informatiche. Non appena concluse tali attività, la scrivente provvederà a diramare specifico Messaggio.

In vista dell'imminente scadenza di presentazione delle istanze telematiche relative alla normativa in oggetto si rammenta che, gli iscritti che intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, devono presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa.

Le domande inviate tramite canali diversi da quelli telematici previsti (es. procedura FASE e procedura RVPA) non dovranno essere considerate quali istanze ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa in questione.

Pertanto, si invitano codeste Sedi a processare con sollecitudine le istanze pervenute attraverso canali diversi da quelli riservati alla presentazione delle domande in oggetto, fornendo le opportune indicazioni agli interessati, per il corretto invio dell'istanza telematica.

Infine, si precisa che, la gestione delle istanze di accredito figurativo relativamente agli iscritti alla gestione pubblica è di competenza di questa Direzione Centrale, mentre è decentrata sul territorio la gestione delle istanze di accredito figurativo per gli iscritti alla gestione privata.

Il Direttore Centrale
Gabriele Uselli